



Provincia di Sondrio

**Regolamento per l'applicazione della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP)**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito denominata, per brevità, tassa) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della provincia, ad eccezione di quelle realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ARTICOLO 3 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
3. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.

(Il comma 6. è stato eliminato)

CAPO II - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 4 - GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade provinciali sono classificate in due categorie, come da allegata tabella A.

ARTICOLO 5 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dalla legge, dette misure costituiscono i limiti di variazione delle tariffe riferite alla prima categoria; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
2. Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata dal 20 per cento.

ARTICOLO 7 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa adottate dalla provincia.
3. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa può essere ridotta fino a 1/3.
4. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla provincia la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 8 - PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. I passi carrabili sono esclusi dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 9 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle due categorie di cui alla tabella A, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime calcolate in base ai giorni di effettiva occupazione e ai metri quadrati occupati; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

1. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa adottate dalla Provincia.
2. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa può essere ridotta fino a 1/3.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.
4. Le tariffe di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
10. Le riduzioni anzidette si cumulano fra loro.

ARTICOLO 10 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa è determinata dalla provincia in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
4. La provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti: quando però di trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km., è dovuta una maggiorazione.
6. Qualora la provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
7. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e applicata dalla provincia in misura forfetaria sulla base delle misure minime e massime stabilite dalla legge, secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni fino a 1 km. lineare di durata non superiore a 30 giorni;
 - b) aumento del 50% per le occupazioni superiori al km. lineare;
 - c) maggiorazioni per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni secondo le seguenti misure percentuali:
 1. occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
 2. occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 3. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ARTICOLO 11 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiatura ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 6 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ARTICOLO 12 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo soprassuolo provinciale è dovuta una tassa annuale nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

CAPO III - MODALITA' PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 13 - DOMANDA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. La domanda in carta bollata diretta ad ottenere una concessione o una autorizzazione, deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, la denominazione della strada provinciale, la esatta indicazione della località interessata con richiamo ai dati catastali e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle altre che l'Amministrazione Provinciale riterrà opportuno prescrivere in relazione all'oggetto della domanda ed alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
2. La domanda deve essere inoltre corredata:
 - a) dai grafici (sezione e pianta) sufficienti a bene identificare le opere da eseguirsi (in triplice copia di cui una in bollo);
 - b) dall'estratto di mappa relativa ai terreni interessati la concessione che si richiede, con indicata la precisa ubicazione delle opere (in triplice copia in carta libera);
 - c) dai calcoli di stabilità limitatamente alle opere che rivestono carattere di particolare importanza (in triplice copia in carta libera);
 - d) dalla prova dell'avvenuto versamento della somma stabilita per spese di istruttoria (rimborso spese di trasferta, bolli etc.) il cui importo sarà determinato con apposita deliberazione della Giunta Provinciale.
3. L'obbligo della richiesta incorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni,, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

ARTICOLO 14 - PARERE DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE

1. L'ufficio Tecnico, una volta accertata la regolarità della domanda presentata e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, esprimerà il proprio parere con dettagliato rapporto, corredato da apposito disciplinare già sottoscritto dall'interessato per l'accettazione, contenente le norme e le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 15 - INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA

1. Per gli attraversamenti o percorrenze di cavi, di condutture elettriche, telefoniche, etc. ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, l'amministrazione Provinciale, nell'interesse dell'incolumità del pubblico transito, potrà richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti, potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

ARTICOLO 16 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

1. Le decisioni in merito all'accoglimento o meno delle domande presentate sono adottate dal Presidente o suo delegato in base al parere presentato dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed alle condizioni eventualmente indicate.

ARTICOLO 17 - DENUNCIA DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare alla provincia, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla provincia e dalla stessa messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Inoltre deve essere allegato alla denuncia l'attestato del versamento di cui all'articolo successivo e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO 18 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione deve essere effettuato negli stessi termini di cui all'articolo precedente.
2. Negli anni successivi in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 9 il versamento della tasse deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla provincia, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento va effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo mediante versamento diretto.

ARTICOLO 19 - REVOCA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. La concessione o l'autorizzazione sarà sempre revocabile per motivi di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, o su richiesta del concessionario.
2. La facoltà di revoca prevista dal precedente comma sarà esercitata previo preavviso di almeno sei mesi a mezzo di lettera raccomandata.
3. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

ARTICOLO 20 - CONVENZIONI

1. E' in facoltà dell'Amministrazione Provinciale di stipulare con Enti o Società convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazioni con tubazioni di acqua potabile linee telefoniche, elettriche ecc., fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di pagare la tassa dovuta per ogni occupazione secondo la tariffa provinciale.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione o l'autorizzazione si intende in ogni caso accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'attuazione delle opere o dai depositi permessi.
2. Qualora non sia specificatamente detto nell'atto di concessione o di autorizzazione vale la norma generale che anche la manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto ad eseguirle in base a semplice invito dell'Ufficio Tecnico e nei modi da questo prescritti, a pena di immediata revoca della concessione o della autorizzazione e di risarcimento dei danni causati dalla mancata manutenzione.

ARTICOLO 22 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In caso di concessioni o autorizzazioni per opere che per la loro natura possono dar luogo a manomissioni della sede viabile e delle sue pertinenze o che rivestono notevole importanza, l'Amministrazione Provinciale potrà chiedere anche un deposito cauzionale, la cui entità e durata sarà fissata nel relativo disciplinare.
2. Detto deposito sarà restituito allo scadere del termine fissato su ordinanza del Presidente, in base a parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.
3. Nel caso che i lavori- di ripristino non siano stati eseguiti oppure sono stati riscontrati non regolari, l'Ufficio Tecnico, dopo formale diffida, procederà d'ufficio avvalendosi per la spesa del deposito cauzionale versato.

ARTICOLO 23 - REGOLARIZZAZIONI

1. L'esecuzione di opere senza la prescritta concessione o autorizzazione potrà essere regolarizzata, qualora esse non siano in contrasto con le norme vigenti, seguendo le modalità richieste dal precedente articolo 13.
2. Qualora le opere eseguite od in corso di esecuzione risultino in contrasto con le norme vigenti od eseguite in difformità al disciplinare, l'amministrazione tramite l'Ufficio Tecnico, potrà disporre la immediata sospensione e successivamente adottare tutti i provvedimenti necessari per il ripristino del rispetto delle norme di legge e dell'atto concessionale.
3. Le suddette procedure non escludono l'applicazione delle relative penalità.

ARTICOLO 24 - OCCUPAZIONI RILEVATE D'UFFICIO

1. Le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rilevate d'ufficio e sarà proceduto alla loro tassazione con le modalità previste dalla legge e dal precedente regolamento.
2. Sono escluse dalla tassazione le costruzioni civili a carattere permanente esistenti prima della data di presa in consegna, da parte dell'Amministrazione Provinciale, a seguito del provvedimento di provincializzazione, della strada su cui le costruzioni stesse esistono.

ARTICOLO 25 – CAMBIO DI TITOLARE

1. La concessione o autorizzazione potrà, per qualsiasi motivo, essere trasmessa ad altro titolare solo se sarà inoltrata formale richiesta all'Amministrazione. Trascorsi sei mesi dall'avvenuto passaggio senza che sia stata inoltrata la richiesta suddetta, la concessione o autorizzazione si intenderà decaduta.
2. Il nuovo titolare potrà chiedere la sanatoria dell'avvenuto inadempimento anche senza le formalità di cui al precedente articolo 12.

ARTICOLO 26 - ELENCHI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Gli uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e autorizzazioni dai quali risultino:
 - a) i nominativi dei concessionari completati dei dati anagrafici;
 - b) l'ubicazione (strada provinciale - progressiva - lato e territorio comunale);
 - c) i dati tecnici e finanziari;
 - d) gli estremi della deliberazione autorizzante la concessione o l'autorizzazione.

ARTICOLO 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 28 - RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le vigenti norme legislative.

ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.